



Federprogetti



CONFINDUSTRIA

STATUTO

Federprogetti - Federazione dell'Impiantistica Italiana

Sede Legale e Viale Maresciallo Pilsudski n. 124, 00197 Roma – Fax +39.06.89.281.195

Sede Operativa: Via Enrico Tazzoli n. 6, 20154 Milano – Tel. +39.02.67.100.740 – Fax +39.02.67.071.785

federprogetti@federprogetti.it – www.federprogetti.it

Costituita in Milano il 26 marzo 2008

STATUTO

Art. 1 - Costituzione – Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 36 codice civile, una Federazione denominata

“Federazione dell’Impiantistica Italiana”

o in forma abbreviata **“Federprogetti”** e sarà denominata nel prosieguo del presente statuto per brevità la Federazione.

La Federazione ha lo scopo di promuovere la filiera dell’Impiantistica Industriale, Civile ed Infrastrutturale fra le Associazioni/Federazioni che raggruppano:

- Società di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica;
- Società di engineering&contracting, nonché Società di gestione e manutenzione operanti nel settore tanto dell'impiantistica quanto delle infrastrutture;
- Società produttrici di componenti e tecnologie per gli impianti civili e industriali e per le opere infrastrutturali;
- Società di installazione, costruzione e montaggio;
- Enti di ricerca attivi nell'ingegneria, impiantistica e industriale, civile e infrastrutturale.

La Federazione è aperta all'adesione di altri soggetti aventi anche differente forma giuridica.

Art. 2 - Sede

La Federazione ha Sede Legale a Roma. Potranno essere istituite sedi operative in altre località in Italia e all'estero.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 3 - Scopi

La Federazione si propone di :

- identificare e caratterizzare la filiera dell’impiantistica italiana;
- supportare, promuovere e tutelare gli interessi degli attori di detta filiera dalla progettazione alla realizzazione, dalla formazione all'avviamento e gestione di sistemi produttivi ed infrastrutturali complessi.

La Federazione ha per fine la promozione e il coordinamento di iniziative di interesse della filiera dell’impiantistica, ferma restando l'autonomia delle singole Associazioni/Federazioni partecipanti.

A tal fine la Federazione potrà:

- a) formulare proposte di interesse comune degli associati alle componenti politiche ed istituzionali del Paese;
- b) progettare e promuovere indagini congiunturali intersettoriali dirette a comprendere e diffondere la rilevanza del settore per l'economia del Paese;
- c) progettare e promuovere iniziative di formazione dirette allo sviluppo della cultura tecnica sia degli associati sia di terzi, per le discipline, i prodotti e i manufatti afferenti a sistemi progettuali impiantistici complessi.
Tra questi, in particolare, la crescita e la diffusione della cultura del Project Management, lo sviluppo delle tecniche di ottimizzazione dei cicli operativi e gestionali. Tali obiettivi vengono realizzati anche tramite i gruppi di lavoro specialistici, parte integrante delle Associazioni/Federazioni, che vengono apportati come patrimonio culturale, scientifico e divulgativo alla Federazione;
- d) monitorare la normativa europea, nazionale e regionale in itinere ed in vigore per esaminarne e valutarne l'impatto tecnico ed economico sul settore;
- e) partecipare a iniziative di ricerca e sperimentazione;

- f) realizzare banche dati normative e tecnologiche;
- g) sviluppare un adeguato sistema di comunicazione per stimolare l'attenzione dei media alla conoscenza del settore;
- h) promuovere iniziative di studio, convegni, tavole rotonde;
- i) assumere ogni altra iniziativa utile ai propri scopi da realizzarsi nel rispetto delle autonomie e della rappresentanza proprie delle singole Associazioni/Federazioni aderenti.

La Federazione potrà compiere qualunque atto giuridico ritenuto opportuno ed utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - Soci

Alla Federazione possono aderire le Associazioni/Federazioni compartecipi delle attività imprenditoriali, professionali e produttive di cui al precedente articolo 1).

La Federazione può ammettere, in qualità di Soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, altre realtà imprenditoriali, o loro aggregazioni anche di tipo associativo, che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata, purché tale ammissione non snaturi la qualificazione rappresentativa della Federazione.

La Federazione aderisce a Confindustria.

L'adesione alla Federazione ha durata triennale e si considera tacitamente rinnovata finché l'associato non dia comunicazione scritta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, della propria volontà di recesso, almeno sei mesi prima.

Il recesso non solleva l'Associazione/Federazione dimissionaria dagli obblighi contributivi relativi all'esercizio in corso.

Art. 5 – Ammissione nuovi Soci, diritti e doveri dei soci

La domanda di adesione alla Federazione per gli aspiranti associati va formulata per iscritto al Presidente della Federazione corredata dalla idonea documentazione atta ad attestarne l'attività.

I contributi associativi, il computo dei voti e la rappresentanza nella Giunta sono definiti secondo quanto indicato rispettivamente agli articoli 7, 9,10, 15 del presente Statuto.

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, poste in essere dalla Federazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta da parte della Federazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi della Federazione e dei gruppi di lavoro, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art. 6 - Cessazione della qualità di socio e sanzioni

La qualità di socio si perde per:

- recesso nei modi previsti dall'articolo 4;
- assenza prolungata e ingiustificata di propri rappresentanti in seno agli organi statutari;
- radiazione, proposta dalla Giunta per giustificati motivi, tra cui la morosità, ed approvata dall'Assemblea degli Associati.

Contro l'espulsione è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Al momento della risoluzione del rapporto associativo, l'associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche interne.

Art. 7- Contributi associativi

Ogni associato è tenuto a versare un contributo ordinario annuale per il funzionamento della Federazione sulla base della deliberazione dell'Assemblea.

Il contributo ordinario viene calcolato in base a due parametri:

- una quota fissa, pari al 50% della quota complessiva, uguale per ciascuna Associazione/Federazione aderente;

- una quota variabile, sulla restante quota complessiva, parametrata in funzione del numero di Società/Enti aderenti a ciascuna Associazione/Federazione.

La quota variabile versata da ciascun Socio non potrà superare il 40% del valore della quota variabile complessiva. Qualora la quota variabile dovuta da un Socio risultasse superiore al 40%, la differenza tra il valore risultante e il 40% sarà ripartita tra i restanti Soci proporzionalmente al numero di Società/Enti aderenti.

Le quote fissa e variabile, vengono stabilite dalla Giunta, su proposta del Tesoriere entro il 30 ottobre di ogni anno ed approvate dall'Assemblea entro il 30 novembre. Il contributo dovrà essere versato alla Federazione in due rate semestrali di pari importo, con scadenza deliberata dalla Giunta, e andrà a costituire il Fondo Comune.

Ulteriori contributi, ad esempio per la partecipazione ad iniziative convegnistiche o alla realizzazione di ricerche e studi, possono essere nel corso dell'esercizio deliberati dall'Assemblea degli associati a norma del successivo articolo 9).

All'amministrazione del Fondo Comune della Federazione provvede il Tesoriere.

Art. 8- Organi della Federazione

Gli organi della Federazione sono:

a) l'Assemblea degli associati

b) il Presidente

c) i Vicepresidenti, uno per ogni Associazione/Federazione aderente con esclusione dell'Associazione/Federazione che esprime il Presidente, di cui uno con funzione di Tesoriere.

d) la Giunta

e) il Collegio dei Revisori dei Conti

f) i Probiviri

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai Presidenti o dai Vice Presidenti delle Associazioni/Federazioni aderenti, di cui all'art. 4) o da persone all'uopo delegate dagli stessi.

Ciascun partecipante all'Assemblea può rappresentare nella stessa soltanto l'Associazione/Federazione di appartenenza; pertanto non sono ammesse deleghe incrociate.

All'Assemblea possono partecipare i Vice Presidenti e i Direttori delle Associazioni/Federazioni aderenti senza diritto di voto.

Ciascuna Associazione/Federazione aderente, per il tramite dei propri Presidenti, esprimerà in Assemblea una percentuale dei diritti di voto pari alla percentuale dei propri contributi rispetto alla contribuzione complessiva, dell'esercizio in corso.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno, rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre. E' convocata altresì ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente ovvero ne facciano richiesta scritta almeno due associati.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'esame e l'approvazione della Relazione Programmatica annuale della Giunta sulle attività della Federazione (da approvarsi entro il 30 novembre);
- l'approvazione del bilancio consuntivo (Assemblea entro il 30 giugno) e preventivo (Assemblea entro il 30 novembre) della Federazione;
- l'ammissione di nuovi associati. Contro il rigetto è previsto ricorso ai Proviviri;
- la determinazione delle direttive e degli obiettivi dell'azione federativa;
- l'approvazione su proposta della Giunta dei contributi ai sensi dell'art. 7;
- l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti; il Presidente deve essere eletto con almeno il 70% dei voti assembleari;
- l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'elezione dei Proviviri;
- la nomina di ulteriori componenti che entreranno a far parte della Giunta;
- le modifiche al presente Statuto;
- la delibera sullo scioglimento della Federazione.

Art. 10- Computo dei voti

Ogni Associazione/Federazione ha diritto a un numero di voti in Assemblea commisurato all'importo percentuale così come previsto dagli articoli 7 e 9.

Il numero totale dei voti è pari a cento.

Nessun socio può però disporre di più del 40% dei voti assembleari.

Art. 11- Convocazioni - Riunioni - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente con lettera raccomandata spedita agli associati almeno 15 giorni prima dell'adunanza con l'indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Ai fini della validità, tale convocazione può essere anticipata a mezzo posta elettronica o fax.

La partecipazione all'Assemblea è valida anche in audio-conferenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

È validamente costituita quando vi partecipino i rappresentanti dei Soci che dispongano complessivamente del 75% dei voti assembleari.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con la maggioranza dei voti attribuiti ai presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto processo verbale.

Art. 12- Il Presidente - Vice Presidenti – Tesoriere – Collegio dei Revisori dei Conti – I Proviviri

Il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti e i Proviviri, sono eletti dalla Assemblea, il primo in un anno diverso dagli altri organi. La designazione dei Vice Presidenti viene ratificata dall'Assemblea. Il Presidente, i Vice Presidenti durano in carica un triennio e non sono rieleggibili consecutivamente alla stessa carica.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano.

Il Presidente è assistito nell'espletamento dei suoi compiti dal Segretario generale.

A uno dei Vice Presidenti è attribuita altresì la funzione di Tesoriere.

Compete al Presidente:

- convocare e presiedere riunioni dell'Assemblea e della Giunta;
- provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria della Federazione in attuazione delle decisioni della Giunta e nei limiti di spesa previsti nel bilancio preventivo;

- curare che tutti gli atti della Federazione siano compiuti a norma di Statuto;
- invitare anche in via permanente e senza diritto di voto, partecipanti alle riunioni della Giunta.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi. Il nuovo Presidente dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'organo di controllo è costituito da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea fra persone dotate di requisiti di onorabilità e di comprovata esperienza professionale in materia di regole di funzionamento delle persone giuridiche.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- assiste, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta,
- vigila sull'amministrazione della Federazione,
- accerta l'effettiva consistenza di cassa,
- esamina il Bilancio Consuntivo ed il Conto Economico Preventivo e ne verifica la conformità ai criteri di chiarezza, correttezza e prudenza,
- redige una relazione attestante la correttezza del bilancio esprimendo il proprio giudizio.

La durata dell'incarico è di tre anni dalla data della nomina e gli stessi sono rieleggibili.

Art. 14 – I Probiviri

L'Assemblea elegge 5 Probiviri fra persone dotate di requisiti di onorabilità e di comprovata esperienza professionale. Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

La durata dell'incarico è di tre anni dalla data della nomina e gli stessi sono rieleggibili. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

Per quanto riguarda le procedure e i termini per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali si rinvia integralmente alla normativa statutaria di Confindustria.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art 6 sulle sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 2 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I probiviri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Art. 15 – La Giunta

La Giunta è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti nonché da ulteriori componenti designati dalle Associazioni/Federazioni la cui nomina è ratificata dall'Assemblea.

Il numero di tali componenti per ciascuna Associazione/Federazione è determinato secondo il proprio peso contributivo al Fondo Comune, in base alla seguente ripartizione:

- fino al 20% : un rappresentante,
- oltre il 20% : fino a tre rappresentanti

Per i termini e le modalità di convocazione, valgono quelli stabiliti per l'Assemblea.

Compete alla Giunta:

- predisporre e presentare all'Assemblea la relazione programmatica annuale sull'attività della Federazione, il bilancio consuntivo e preventivo;
- definire gli importi e la ripartizione dei contributi associativi da sottoporre all'Assemblea;
- procedere alla nomina del Segretario generale della Federazione che è responsabile della gestione e del buon funzionamento nonché della predisposizione del bilancio;
- compiere tutti gli atti per l'adempimento delle finalità statutarie, fatto salvo quelli espressamente demandati all'Assemblea;
- ricevere le candidature alla Presidenza e designare un solo candidato all'Assemblea per l'elezione, approvandone il programma di attività.

La Giunta è convocata dal Presidente almeno sei volte all'anno a mezzo posta elettronica o fax.

In casi urgenti tale convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno tre giorni.

Le riunioni della Giunta sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Segretario generale della Federazione partecipa alle riunioni della Giunta.

Art. 16 – Fondo Comune

Il fondo comune della Federazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 17 - Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.
In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 18 – Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello statuto e lo scioglimento della Federazione sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 70% dei voti presenti assembleari che rappresentino almeno il 75% dei voti spettanti a tutti i Soci.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina il liquidatore per gli adempimenti conseguenti.

In casi particolari, la Giunta può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 19 - Scioglimento della Federazione

Quando venga richiesto lo scioglimento della Federazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole del 70% dei Soci che rappresentino almeno il 75% della totalità dei voti spettanti a tutti i Soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 20 - Disposizioni generali sulle cariche

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica della Federazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Alle votazioni su persone si deve sempre procedere a scrutinio segreto. Le liste elettorali per la nomina dei Probiviri e dei Revisori Contabili devono sempre essere composte da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire e ciascun votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei seggi disponibili.

Art. 21 – Regolamenti - Comitati

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, in relazione alla gestione ed organizzazione della Federazione, è in facoltà del Presidente proporre la predisposizione di uno o più regolamenti e/o l'istituzione di Comitati da sottoporre all'approvazione della Giunta.